

Tipologia:	LAVORO			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2001511	Data:	31.01.2011	
Oggetto:	D.L. 78/2010: NOVITA' IN TEMA DI ISCRIZIONE INPS DEI SOCI DI S.R.L. COMMERCIALI			

D.L. 78/2010: NOVITA' IN TEMA DI ISCRIZIONE INPS DEI SOCI DI S.R.L. COMMERCIALI

Rif. *D. L. n°78/2010, art. 12, comma 11;*
L. n°662/96, art. 1, comma 208;
L. n°335/95, art. 2, comma 26;
SS. UU. Corte di Cassazione, sentenza n°3240/2010
Norme e Tributi, Il sole 24 ore del 16 marzo 2010

Gentile Associato,

una tematica frequentemente oggetto di approfondimento e discussione, in merito alla quale si registra un susseguirsi di interventi normativi, di interpretazioni della dottrina ed orientamenti giurisprudenziali, è sicuramente quella connessa all'esistenza o meno per il socio di società a responsabilità limitata dell'obbligo di "doppia" iscrizione a fini previdenziali (Gestione Commerciali e Gestione Separata). Come si ricorderà, la problematica in discorso è stata affrontata (*cf. circolare Assosnai, prot. n°2004310 del 10 marzo u.s.*) attraverso l'esposizione dei contrapposti orientamenti espressi, rispettivamente, da Inps e Corte di Cassazione. Nella citata occasione, si è avuto modo di illustrare le tesi espresse dalla Suprema Corte a seguito dell'avvenuta pubblicazione della sentenza n°3240/2010, pronunciata dalle SS.UU.. Alla luce di tale autorevole orientamento, il conflitto sembrava infatti esser stato auspicabilmente risolto, in corretta applicazione del dettato dell'art. 1, comma 208, L. n° 662/96, nel senso della necessaria valutazione degli elementi della prevalenza e della abitudine, quali presupposti idonei ad identificare la gestione esclusiva verso la quale validamente configurare l'obbligo assicurativo.

Lo scenario così tratteggiato (ed – apparentemente - solo in attesa che anche l'Inps recepisce l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite - *cf. Norme e Tributi, Il sole 24 ore del 16 marzo 2010*), deve oggi essere oggetto di nuova analisi, a seguito dell'entrata in vigore del D. L. n°78, datato 31 maggio 2010, e convertito con la L. n°122/2010. Detta normativa ha, difatti, avallato l'opzione interpretativa dell'Istituto Previdenziale per evidenti motivi di salvaguardia del bilancio dell'Istituto interessato.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Ciò è avvenuto attraverso il dettato dell'art. 12, comma 11 del suddetto decreto, con il quale, con interpretazione autentica fornita dal Legislatore e, quindi, con efficacia retroattiva, è stato statuito che il ricorso ai criteri individuati dall'art. 1, comma 208 (prevalenza ed abitualità appunto) risulterebbe validamente azionabile con esplicito ed esclusivo riferimento alle **sole attività autonome esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti** per essere tale principio già autonomamente previsto dalle singole discipline regolanti ciascuna gestione. In tal modo, si noti, sarebbero quindi aprioristicamente esclusi dall'applicazione del comma 208, art.1 della L. n°662/1996, i rapporti in relazione ai quali è invece obbligatoriamente già prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26 della L. n° 335/95 (ivi compresi anche i soci di s.r.l.), obbligo che continuerebbe a trovare normale applicazione. Sicché sulla base dell'interpretazione autentica che viene fornita, le ipotesi di iscrivibilità o meno che prevalentemente ricorrerebbero per un socio di s.r.l. sarebbero di questo tipo:

- ◆ **obbligo di doppia iscrizione:** gestione commercianti per l'attività operativa qualora l'Inps accerti la presenza del carattere della prevalenza e della abitualità; gestione separata per l'attività amministrativa, a patto che vi sia compenso;
- ◆ **obbligo di iscrizione alla sola gestione separata:** qualora l'attività operativa risulti non prevalente e vi sia compenso per l'attività di gestione aziendale;
- ◆ **nessun obbligo di iscrizione:** qualora l'attività operativa non risulti prevalente e, nel contempo, quella gestionale non preveda alcun compenso.

Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo della doppia iscrizione (Gestione Commercianti e Gestione Separata), per la valutazione della sussistenza del requisito della c.d. "prevalenza", nel silenzio del D.L. 78/10, anche nel mutato quadro di riferimento alla luce della sopravvenuta norma interpretativa, dovrà farsi riferimento ai principi sul punto dettati dalla Corte di legittimità a SS.UU. con la sentenza n. 3240/2010.

Come rilevato, infatti, l'obbligo di iscrizione alla c.d. Gestione Separata per il socio di srl che eserciti attività amministrativa sorge in conseguenza della percezione da parte dello stesso di un compenso *ad hoc* per tale attività e prescinde, quindi, dalla sussistenza di altri requisiti, quale quello della c.d. "prevalenza".

Diversamente, affinché maturi l'ulteriore e distinto obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti per il socio di srl che, oltre ad esercitare attività amministrativa, eserciti anche attività commerciale, quest'ultima dovrà essere connotata dalla c.d. "prevalenza". La valutazione circa la sussistenza di tale requisito – che, per espressa disposizione di legge (comma 208, l. n. 662/1996), compete all'Inps – potrà essere effettuata avendo riguardo al criterio dettato dalla richiamata pronuncia della Corte di Cassazione a

SS.UU., secondo il quale la sussistenza del requisito della prevalenza dovrà essere valutato non avendo riguardo alle eventuali altre attività lavorative espletate dal soggetto considerato, bensì rapportando il contributo lavorativo fornito dal soggetto in esame agli altri fattori produttivi presenti in azienda.

In altri termini, affinché sorga l'ulteriore obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti per il socio lavoratore di s.r.l. commerciali, l'attività commerciale resa da quest'ultimo dovrà configurarsi come prevalente rispetto all'attività prestata dagli altri soggetti impiegati all'interno della medesima realtà lavorativa.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Per **ASSOSNAI**
I consulenti Lavoro
Rag. Antonio Palmisano Avv. Claudio Schiavone